

PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO PROVINCIALE RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E PROFESSIONALI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE A NORMA DELL'ART.3, COMMA 56, DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

(approvato con deliberazione di G.P. n.81 del 6/5/2008 e modificato con deliberazioni n.ri 216 del 29/10/2009, 82 del 13/4/2011 e 34 del 14/2/2013)

Le modifiche apportate rispetto alla versione precedente sono riportate in grassetto.

INDICE

ART.	1 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 3
ART.	2 PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO	PAG. 4
ART.	2 BIS – DIVIETI	PAG. 5
ART.	2 TER – CONSULENZA IN MATERIA INFORMATICA	PAG. 5
ART.	3 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	PAG. 6
ART.	4 PROCEDURA SELETTIVA	PAG. 6
ART.	5 MODALITÀ DELLA SELEZIONE	PAG. 7
ART.	6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	PAG. 7
ART.	7 REGIME DI EFFICACIA DEGLI INCARICHI	PAG. 8
ART.	8 REGIME DI PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI	PAG. 8
ART.	9 DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PER GLI INCARICHI	PAG. 8

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare a soggetti esterni un incarico di lavoro autonomo quale una collaborazione di natura occasionale o di tipo coordinato e continuativo, nonché per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze. Il regolamento disciplina i requisiti soggettivi, le procedure comparative per il relativo conferimento e il regime di pubblicità a cui gli incarichi dovranno sottostare.
- 2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - collaborazioni coordinate e continuative i rapporti di collaborazione finalizzati al potenziamento operativo straordinario degli uffici dell'Ente in forma di prestazione d'opera continuativa soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
 - collaborazioni occasionali i rapporti di collaborazione finalizzati comunque al potenziamento operativo straordinario degli uffici dell'Ente in forma di prestazione d'opera di durata non superiore ad un mese.

Si definiscono incarichi di:

- studio gli incarichi consistenti in una attività cognitiva nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale nella quale l'incaricato illustrerà i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- <u>ricerca</u> gli incarichi che si articolano nella raccolta organica di materiale che consenta agli organi dell'Ente di reperire contenuti di conoscenza utili a scelte complessive dell'Amministrazione;
- consulenza gli incarichi aventi ad oggetto la richiesta di pareri ad esperti mediante i quali l'Ente intenda acquisire un giudizio idoneo a meglio orientare l'azione dei propri organi.
- 3. Nelle prestazioni da affidare ai sensi del presente Regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione ai sensi degli artt.2222 e seguenti del codice civile.

ART.2 - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO

- I conferimenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'Ente possono avvenire in materie rientranti nella competenza dell'Amministrazione oppure quando vengano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le ordinarie competenze del personale dipendente.
- 2. Ferma restando la necessità di attenersi al novero delle competenze e funzioni dell'Ente, gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti, in presenza di esigenze di potenziamento operativo, soltanto a soggetti esperti, di particolare e comprovata specializzazione universitaria (di norma laurea magistrale o specialistica). Potrà prescindersi dalla specializzazione universitaria solo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica, nonché a supporto delle attività didattiche di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento obbligatorio, ferma restando la necessità dell'accertamento della maturata esperienza nel settore attraverso apposito curriculum.
- 3. Il ricorso ad incarichi di collaborazione deve avere carattere di straordinarietà e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati. Per attivare tali forme di collaborazione è necessario preventivamente determinare tipologia, durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione. Gli incarichi non devono rappresentare uno strumento per ampliare gli organici dell'Ente al di fuori di quanto consentito dalla legge.
- 4. Nella motivazione del ricorso a tali forme di collaborazione deve essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità oggettiva di provvedervi con le risorse umane di cui l'Ente dispone. Tale impossibilità oggettiva deve essere preliminarmente ed in concreto accertata attraverso specifici avvisi interni destinati a tutto il personale dipendente, da affiggersi nelle apposite bacheche per almeno 15 giorni consecutivi. Di tale accertamento deve farsi menzione nella conseguente lettera di incarico e nel successivo contratto di collaborazione.

I conferimenti di incarichi non devono essere generici o indeterminati.

- 5. La prestazione fornita all'Amministrazione deve essere di natura temporanea, altamente qualificata e non deve riguardare attività di carattere ordinario.
- 6. Per l'assegnazione degli incarichi in argomento si devono prevedere, in via generalizzata, procedure comparative concorsuali adeguatamente pubblicizzate, finalizzate alla valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, sanciti dall'art.97 della Costituzione.
- 7. Le società controllate direttamente o indirettamente da questo Ente, ove istituite, nonché le aziende, istituzioni o organismi strumentali dell'Ente, comunque denominati, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi esterni, devono osservare gli stessi principi ed obblighi cui è tenuta per legge la Provincia di Matera, anche in materia di vincoli dettati da specifiche disposizioni di legge in ordine alla compatibilità della relativa spesa.

Il controllo della Provincia di Matera circa l'osservanza delle presenti disposizioni da parte dei soli due attuali enti strumentali esistenti (Ageforma e Apea), viene esercitato nei modi e nelle forme dettagliatamente previsti nei vigenti Regolamenti dell'Ente e negli Statuti delle due Agenzie, ai quali espressamente si rinvia.

ART. 2 BIS – DIVIETI

1. E' fatto divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti al ruolo organico della Provincia di Matera e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

ART. 2 TER – CONSULENZA IN MATERIA INFORMATICA

 Possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

- La violazione della disposizioni di cui al precedente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti che abbiano affidato tali incarichi.
- 3. Non è ammesso il rinnovo di tali incarichi e l'eventuale proroga degli incarichi originari è consentita, in via del tutto eccezionale, al solo fine di completare l'eventuale progetto in essere oppure per ritardi non imputabili al professionista esterno, ferma restando la misura del compenso originariamente pattuito.

ART.3 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

- Il dirigente dell'Area interessata verifica la possibilità di avvalersi di personale di aree diverse in luogo del ricorso a soggetti esterni. Procede, nei casi di studi, ricerche e consulenze, a valutare la sussistente previsione nell'atto di programmazione del Consiglio Provinciale.
- 2. Effettuate le verifiche di cui al comma precedente, il dirigente decide il ricorso ad una collaborazione esterna accertando, altresì, la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta e da reclutarsi ai requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e determina durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Nella determinazione del compenso deve tenersi conto della quantità e qualità dell'attività oggetto dell'incarico anche con riferimento ai valori di mercato ed essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
- 3. La Giunta Provinciale, su proposta del dirigente, adotta apposito atto di indirizzo propedeutico alla successiva determinazione dirigenziale a contrattare.

ART.4 - PROCEDURA SELETTIVA

- 1. Gli incarichi di collaborazione, di studio e ricerca possono essere affidati solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa.
- 2. La selezione è indetta con apposito avviso pubblico.
- 3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - la definizione dell'oggetto della qualificata prestazione, riferita ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;

- i titoli e gli specifici requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- la durata dell'incarico;
- il luogo della prestazione e le modalità di realizzazione della medesima;
- il compenso complessivo lordo previsto;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- le modalità di scelta comparativa da applicare ovvero i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
- 4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Matera sino al suo termine di scadenza.

ART.5 - MODALITÀ DELLA SELEZIONE

- Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il dirigente del settore di riferimento, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
- 2. Per la selezione il dirigente potrà avvalersi di commissione appositamente nominata da egli stesso.

ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica la graduatoria dei vincitori. Dell'esito della selezione deve essere data la medesima pubblicità di cui al precedente art.4, comma 4, del presente Regolamento.
 - Detta pubblicità tiene luogo delle comunicazioni ai singoli concorrenti. Il dirigente precisa che la graduatoria è soggetta a ricorsi da decidere, con proprio provvedimento, in termini definiti.
- 2. Con i candidati vincitori vengono stipulati contratti di collaborazione in forma di scrittura privata.

- 3. Il contratto deve necessariamente contenere:
 - la tipologia della prestazione;
 - l'indicazione dell'oggetto;
 - le modalità di esecuzione;
 - la durata e il luogo della prestazione;
 - l'individuazione del compenso con l'indicazione delle modalità e della periodicità del pagamento;
 - l'indicazione del trattamento fiscale e previdenziale applicato;
 - le modalità di recesso;
 - clausola potestativa di recesso in relazione alla valutazione qualitativa della prestazione;
 - l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- 4. La graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori incarichi di consimile contenuto specialistico.

ART.7 - REGIME DI EFFICACIA DEGLI INCARICHI

1. I contratti di affidamento di incarichi di cui al presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

ART.8 - REGIME DI PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

L'Ente pubblica ogni anno sul proprio sito istituzionale i provvedimenti relativi agli incarichi
conferiti, completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare del compenso erogato.

ART.9 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PER GLI INCARICHI

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione della Provincia di Matera.